

COMUNE DI ORTEZZANO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 23 DEL 29-07-21

OGGETTO:

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO
RIFIUTI URBANI. TARIFFE ANNO 2021. PROVVEDIMENTI**

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria , che è stata partecipata ai signori consiglieri nei modi di legge, risultano all'appello nominale:

SCENDONI GIUSY	P	ACCIARRI ERIKA	P
AGOSTINI CLAUDIO	A	GIULIETTI GIANLUCA	A
MARCANTONI GIANNI	A	SABATUCCI MARZIA	A
PIERMARINI CARLA	P	DI VITTORI MASSIMO	P
CARBONI MATTEO	P	SABATUCCI ALESSANDRO	P
MARCHIONNI STEFANO	P		

Assegnati n. [11] In carica n. [10] Assenti n.[4] Presenti n.[7]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Sig. DOTT. ENRICO EQUIZI

Assume la presidenza il Sig. SCENDONI GIUSY SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 107 del decreto legge n° 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n° 27 del 24 aprile 2020, al comma 5 prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità ARERA):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante *“Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”*;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante *“Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”*;

- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti";
- l'Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani", dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e ss.mm.ii, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato che il territorio in cui opera il Comune di Ortezzano fa riferimento all'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, che ai sensi della Legge Regionale N. 24/2019 è denominato Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A) dell'ambito territoriale ottimale (A.T.O.) numero 4 della Provincia di Fermo, Ente che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 per le funzioni al momento effettivamente esercitate;

Richiamato il precedente atto proprio n° 18 del 23.06.2021 eseguibile ai sensi di legge, con il quale:

- è stato preso atto del Piano Economico Finanziario 2021 (PEF 2021) relativo ai costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 come pubblicato nel sito dell'ATA 4 di Fermo;
- è stato approvato il predetto PEF 2021, come da prospetto allegato alla stessa;
- sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2021 e le relative agevolazioni e/o riduzioni come riportate in delibera;
- quanto sopra con riserva di procedere a modifica entro il termine di legge qualora la validazione disposta dall'ATA abbia comportato diversi valori;

Preso atto che l'ATA 4 di Fermo ha proceduto alla validazione del suddetto PEF nella seduta del 25.06.2021, confermando quello già oggetto di pubblicazione sul sito ed approvato con il suddetto atto proprio n.18/2021, motivo per cui con la presente si procede alla presa d'atto di tale validazione ed alla conferma di quanto stabilito con quest'ultimo;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione propria n.17 del 20.06.2021;

Ravvisata, inoltre, la necessità di integrare la suddetta deliberazione 18/2021 al fine di recepire le previsioni di cui all'art.6 del D.L.73/2021 che testualmente recita:

Art. 6. Agevolazioni Tari

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. ⁽⁵⁾

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Visto il D.M. 24.06.2021 con il quale si è provveduto al riparto del fondo di cui al comma 1 del suddetto art.6 D.L.73/2021, assegnandosi, per le finalità di cui al medesimo, a questo Ente la **somma di € 3.764,54;**

Preso atto che tale fondo è finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI, o della TARI corrispettivo, ad alcune categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto, per quanto sopra, anche in considerazione del tessuto economico locale e del periodo di effettiva chiusura, di deliberare le seguenti agevolazioni, che si applicheranno sulla quota residua nel caso le utenze siano beneficiarie di altri codici di riduzione previsti dal vigente regolamento comunale ed alle stesse, trattandosi di importo finanziato con fondi statali, non si applicherà la specifica disciplina del regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI):

- a) abbattimento del 100% della tariffa TA.RI. (parte fissa e variabile) per l'anno 2021 per le seguenti categorie interessate dai suddetti provvedimenti restrittivi. Utenze appartenenti ai seguenti codici Ateco:
 - 55.00.00 – Alloggio, di cui in specifica
 - a. 55.1 alberghi e strutture simili
 - b. 55.2 alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
 - c. 55.3 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
 - d. 55.9 altri alloggi (adibiti a strutture ricettive)
 - 56.00.00 – Attività dei servizi di ristorazione, di cui in specifica
 - a. 56.1 ristoranti e attività di ristorazione mobile
 - b. 56.2 fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
 - c. 56.3 bar e altri esercizi simili senza cucina
- b) il 100% della sola parte variabile della tariffa TA.RI. anno 2021 alle utenze appartenenti ai restanti codici Ateco, che siano state colpite almeno una volta da decreto di chiusura dell'attività.

Visto l'art.30, comma 5, del D.L. 41/2021, convertito in L.69/2021 che testualmente recita:

5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- lo Statuto Comunale;

- il T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Sentito il Responsabile dell'Area Finanziaria che, su invito del Sindaco, illustra ai presenti il contenuto della proposta

con voti unanimi resi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di prendere atto dell'intervenuta validazione del PEF (Piano Economico Finanziario) dei costi di gestione del servizio integrato gestione rifiuti anno 2021 da parte dell'ATA 4 della Provincia di Fermo effettuata in data 25.06.2021 e, pertanto, confermare, quanto già disposto con precedente atto proprio n. 18 del 23.06.2021 in ordine all'approvazione dello stesso PEF per l'importo di € 74.470,00, come **Allegato** alla presente, ed all'approvazione delle tariffe TA.RI. anno 2021 come da prospetto **Allegato** la cui approvazione qui si conferma;

3. Di prendere atto di quanto disposto con D.M. 24.06.2021 con il quale viene assegnata a questo Ente la somma di **€ 3.764,54** da utilizzare le finalità di cui all'art. 6 del D. L. 73/2021 qui disponendosi la destinazione della stessa come segue:

c) l'abbattimento del 100% dell'intera tariffa TA.RI. (parte fissa e variabile) per l'anno 2021 per le seguenti categorie interessate dai suddetti provvedimenti restrittivi. Utenze appartenenti ai seguenti codici Ateco:

- 55.00.00 – Alloggio, di cui in specifica
 - a. 55.1 alberghi e strutture simili
 - b. 55.2 alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
 - c. 55.3 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
 - d. 55.9 altri alloggi (adibiti a strutture ricettive)
- 56.00.00 – Attività dei servizi di ristorazione, di cui in specifica
 - a. 56.1 ristoranti e attività di ristorazione mobile
 - b. 56.2 fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
 - c. 56.3 bar e altri esercizi simili senza cucina

d) il 100% della sola parte variabile della tariffa TA.RI. anno 2021 alle utenze, appartenenti ai restanti codici Ateco, che siano state colpite almeno una volta da decreto di chiusura dell'attività.

4. Le suddette agevolazioni si applicheranno sulla quota residua nel caso le utenze siano beneficiarie di altri codici di riduzione previsti dal vigente regolamento comunale ed alle stesse, trattandosi di importo finanziato con fondi statali, non si applicherà la disciplina di cui agli artt. 27 e 28 del regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

5. Di dare atto che quanto disposto al punto 3) che precede integra ad ogni effetto la precedente deliberazione propria n. 18 del 20.06.2021 con la quale sono state approvate le tariffe TA.RI. per l'anno 2021 e che le suddette agevolazioni, essendo

finanziate con apposito fondo statale, non incidono sulla rimanente platea del servizio rifiuti;

6. Di dare atto che l'onere finanziario presunto per le suddette riduzioni, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 9.964,26 ed è finanziato per € 3.764,54 con il fondo con D.M. 24.06.2021 di cui al punto 3) che precede e per la differenza di € 6.199,72 mediante utilizzo delle risorse assegnate per fronteggiare l'emergenza COVID-19 anno 2020 non utilizzate;

7. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D. L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

8. Di dichiarare, con successivo voto palese unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di Fermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

**Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO RACCOLTA E
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI. TARIFFE ANNO 2021.
PROVVEDIMENTI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, i sottoscritti responsabili di servizio esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio esplicitata nel deliberato di C.C. N. 23 in Data 29-07-21 di cui alle precedenti pagine, i seguenti pareri:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 29-07-2021

Il Responsabile del servizio

F.to **Giampaoli Andrea**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. ENRICO EQUIZI

IL PRESIDENTE
F.to SCENDONI GIUSY

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giampaoli Andrea

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (*art. 3, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) per rimanervi quindici giorni consecutivi

Ortezzano, li 10-09-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ENRICO EQUIZI

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno **29-07-21**,

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*);
- *dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000)*;

Ortezzano li, 10-09-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ENRICO EQUIZI

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Ortezzano, li, 10-09-021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ENRICO EQUIZI